

CASS. PEN. – SEZ. I – 16 GIUGNO 2016, N. 25163 – Pres. Cortese, Rel. Sandrini.

(Omissis)

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza pronunciata il 10.12.2014 il GIP del Tribunale di Mantova, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato S.H. alla pena (sospesa) di euro 2.000 di ammenda, oltre statuizioni accessorie, per il porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di un coltello munito di lama lunga 8,7 cm, costituente violazione dell'art. 4 secondo comma legge n. 110 del 1975, commesso il [...].

2. Ricorre per cassazione S.H., personalmente, deducendo due motivi di doglianza, coi quali lamenta:

- violazione di legge, in relazione all'esclusione di un giustificato motivo del possesso del coltello, individuabile invece nell'appartenenza dell'imputato alla religione Sikh e alla correlativa natura di segno distintivo della propria fede religiosa dell'ostentazione del coltello «kirpan»;
- vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'omesso riconoscimento della natura di esimente, in luogo di fatto attenuato dalla lieve entità, del motivo (giustificato) del porto del coltello.

Considerato in diritto

1. I motivi di ricorso, che deducono sotto profili diversi la medesima questione sulla natura (in tesi) giustificata del porto - ostentato - del coltello da parte dell'imputato, infilato in un fodero attaccato alla cintola, in occasione del suo accesso a un ufficio postale, e possono perciò essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

2. Questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato, che il «giustificato motivo» del porto degli oggetti indicati nell'art. 4 secondo comma legge n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto (*ex plurimis*, Sez. 1 n. 4498 del 14/01/2008, Rv. 238946).

Alla stregua di tali criteri, la motivazione con cui la sentenza impugnata ha escluso che la ragione di natura religiosa allegata dall'imputato, costituita dalla sua adesione alle regole e alle tradizioni della religione Sikh, potesse giustificare il porto del coltello in un ufficio pubblico risulta giuridicamente ineccepibile, dovendo la manifestazione delle pratiche religiose necessariamente adeguarsi ai valori fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, coi quali non possono entrare in contrasto (così come riconosciuto dall'art. 8 secondo comma Cost.), nel cui ambito assume rango primario la tutela della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone assicurata dalla disciplina delle armi e degli altri oggetti atti a offendere, che non può certamente legittimare - in relazione ai parametri di luogo, di persona, di natura e funzione dell'oggetto, che sono stati sopra indicati - la condotta del ricorrente.

(Omissis)